

Riforma della legge regionale n. 26/85 e istituzione del Corpo forestale della Regione Sardegna

Art. 1

Denominazione

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, istituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni è rinominato **Corpo forestale della Regione Sardegna**

Art. 2

Competenze del Corpo forestale della Regione Sardegna

Il Corpo Forestale della Regione Sardegna è un Corpo di Polizia della Regione con funzioni di vigilanza, prevenzione e repressione di illeciti in materia ambientale le cui competenze sono le seguenti:

1. caccia;
2. pesca nelle acque interne e marittime;
3. incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane;
4. polizia forestale;
5. polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche;
6. beni culturali e archeologici.
7. beni speleologici;
8. ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento.
9. sicurezza e controlli nel settore agroalimentare;
10. controlli e certificazioni in conformità alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonché eventuali controlli delegati in materia agro forestale e ambientale di aiuti comunitari ;
11. Il Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-pastorale in gestione all'Ente Forestas.
12. Sono affidati altresì al Corpo compiti di concorso nell'attività di protezione civile e pubblico soccorso e nell'attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico, su richiesta dell'autorità competente.
13. Il Corpo svolge nelle materie di competenza della Regione le funzioni e i compiti attribuiti in ambito statale al Corpo forestale dello Stato o della Forza di polizia che ne assorba le competenze ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Le funzioni di vigilanza e controllo demandate dalla vigente normativa regionale agli organi di polizia forestale sono comunque e unicamente svolte dal Corpo.

Il Corpo Forestale della Sardegna, riconoscendo l'importanza della questione ambientale e del monitoraggio come strumento per affrontarla, è individuato come fulcro del sistema di raccolta dei dati, di approvazione dei piani e di inventariazione forestale e ambientale.;

Al Corpo, oltre alla vigilanza di cui al precedente comma, vengono altresì conferite le seguenti competenze tecniche:

1. tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvo-pastorali pubblici e privati;
2. approvazione dei piani di interesse forestale e ambientale
3. tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;
4. tutela della vegetazione, della flora e della fauna;
5. tutela dei pascoli montani;
6. tutela delle coste
7. tutela del paesaggio agricolo forestale;
8. educazione ambientale e attività di sensibilizzazione all'ecosostenibilità;
9. difesa del suolo dall'erosione;
10. recupero fauna selvatica
11. cattura o abbattimento di animali pericolosi o in sovrannumero
12. ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento.
13. Il Corpo provvede inoltre alla statistica e all'inventario forestale e predispone studi sui problemi di interesse forestale e montano e sul fenomeno degli incendi ai fini della difesa del suolo e avanza proposte di soluzione agli organi competenti.
14. Il Corpo predispone programmi annuali o pluriannuali sulle tematiche relative all'educazione ambientale e all'ecosostenibilità.

Art. 3

Qualifiche di PS e di PG

Il personale appartenente al Corpo forestale della Sardegna esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'art. 1 e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell'ambito della qualifica di appartenenza.

Per il personale del Corpo previsto dall'articolo 5 ai fini dell'inquadramento nel Corpo medesimo, è richiesto al Commissario del Governo il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a termini del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297.

Per l'esercizio dei compiti d'istituto al personale del Corpo è altresì attribuita la qualifica di **ufficiale o agente di polizia giudiziaria** ai sensi della vigente normativa.

Le qualifiche precitate sono attribuite anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Al personale del Corpo è rilasciata dall'Amministrazione la tessera di riconoscimento personale attestante l'appartenenza al Corpo medesimo e il possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Art. 4 **Struttura organizzativa**

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è struttura operativa del **Presidente della Giunta regionale** per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1.

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale si articola in:

- a. una direzione generale denominata “**Comando Regionale**” con competenza in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi; nonché quello di curare, con un apposito **ufficio stampa**, una corretta informazione sulle materia di propria competenza e sull’attività del Corpo.
- b. quattro **Comandi Provinciali** con competenza territoriale nelle “provincie storiche” della Sardegna, con sede in Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari,
- c. quattro Commissariati forestali che operano alle **dipendenze dei comandi provinciali**, sono denominati “**Commissariati Territoriali**”, ed hanno competenza territoriale che coincide con il territorio assegnato alle “nuove provincie” con sede a Iglesias, Lanusei, Tempio e Villacidro.
- d. ottantadue **stazioni forestali**, dieci **basi navali**, che operano alle dipendenze delle unità di cui alle lettere precedenti, ciascuna nel proprio ambito territoriale.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale possono essere istituiti dei **nuclei operativi** permanenti o temporanei per lo svolgimento di particolari funzioni del Corpo è altresì assegnato il personale a disposizione **dell’Autorità giudiziaria**.

Art. 5 **Incarichi di coordinamento delle strutture**

Le circoscrizioni territoriali dei Servizi territoriali e le sedi delle stazioni forestali e delle basi navali sono disciplinate come previsto all’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni.

Il dirigente incaricato del comando del Corpo, assume anche le funzioni connesse alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il comando delle stazioni forestali e delle basi navali è esercitato di norma da personale inquadrato nella qualifica più elevata di ispettore forestale. Solo nel caso di temporanea indisponibilità di un ispettore forestale la stazione forestale può essere comandata da sovrintendenti o da personale di qualifiche inferiori, secondo il medesimo criterio di qualifica più elevata. A parità di qualifica, l’incarico di comando, anche temporaneo, è attribuito direttamente dal Comandante del Corpo.

Art. 6
Stato giuridico e disciplina contrattuale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale.

I contratti collettivi prevedono **disposizioni specifiche per il personale del Corpo**. In particolare, al personale del Corpo è riconosciuta **l'indennità di istituto**, che si aggiorna nelle misure e decorrenze del corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato o della Forza di polizia che ne assorba le competenze, tenuto altresì conto del corrispondente trattamento accessorio in essere specifico per il personale dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome.

Nella trattazione delle disposizioni specifiche, di cui al precedente comma, la composizione del tavolo di contrattazione, ai sensi dell'articolo 60 della L.R. 13.11.1998 n. 31, viene stabilita sulla base della rappresentatività sindacale del CFVA e per la parte sindacale saranno validi gli accordi siglati da almeno il 51 per cento della rappresentatività dei dipendenti del Corpo.

In materia di mobilità le disposizioni specifiche prevedono norme che assicurino periodiche ricognizioni delle esigenze manifestate dal personale.

L'amministrazione regionale, al fine di mantenere un elevato standard di operatività, **promuove forme di mantenimento del benessere psico fisico degli appartenenti al Corpo** e favorisce le attività sportive degli stessi.

Art. 7
Inquadramento e accesso al Corpo

Il Corpo forestale della Sardegna è costituito da personale in inquadrato nelle seguenti qualifiche:

- 1) dirigente;
- 2) commissario forestale;
- 3) agenti, assistenti, sovrintendenti e ispettori.

L'accesso al Corpo per il personale di cui ai punti 1) (dirigente forestale) avviene secondo le disposizioni vigenti in materia di reclutamento dei dirigenti regionali, ma con modalità e requisiti specifici sulle materie di competenza del Corpo Forestale della Sardegna, che verranno individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale. L'amministrazione prevede inoltre, attraverso il suddetto decreto, alla previsione di una specifica formazione per il personale vincitore del concorso, sulle materie di competenza del Corpo.

Per l'accesso al Corpo per il personale di cui ai punto 2) (commissari forestali) è richiesta la laurea specialistica o magistrale attinente alle materie di competenza del Corpo ed avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico con modalità specifiche individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale. L'amministrazione prevede inoltre, attraverso il suddetto decreto, alla previsione di una specifica formazione per il personale vincitore del concorso, sulle materie di competenza del Corpo.

Per l'accesso al Corpo per il personale di cui di cui ai punto 1) (Agenti forestali) è richiesto il diploma di secondo grado ed avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico con modalità specifiche individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale. L'amministrazione prevede inoltre, attraverso il suddetto decreto, alla previsione di una specifica formazione per il personale vincitore del concorso, sulle materie di competenza del Corpo.

Per l'accesso alla qualifica di Dirigente forestale Il decreto stabilisce una **riserva di posti del 50 per cento** per il personale di cui al punto 2) (Commissari Forestali) in possesso dei requisiti previsti per l'accesso esterno.

Per l'accesso alla qualifica di commissario forestale Il decreto stabilisce una **riserva di posti del 50 per cento per il personale di cui al punto 3)** in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso esterno.

Le progressioni di carriera del personale di cui di cui al punto 3) sono riservate al personale in servizio. Al ruolo di sovrintendente ed a quello di ispettore si accede attraverso apposite prove selettive stabilite da specifici accordi contrattuali e successiva specifica formazione professionale. Il contingente numerico degli ispettori forestali **deve essere di almeno il 40%** del contingente numerico degli agenti ed assistenti forestali.

Art. 8

Scuola Forestale e formazione del personale

La Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è disciplinata come previsto all'articolo 12 bis della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 5 della L.R.16/2011 .

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione statale le convenzioni relative ai corsi di accesso, progressione e formazione in generale e, eventualmente anche con le Università, le convenzioni attinenti alla specializzazione ed aggiornamento professionale del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

La **scuola forestale** dovrà essere un centro di formazione permanente, per le materie di competenza del Corpo, a favore di amministrazioni pubbliche impegnate nella tutela ambientale e con particolare riferimento a tutti i soggetti impegnati nella prevenzione, spegnimento e coordinamento degli interventi sugli incendi boschivi.

Art. 9

Equipaggiamenti, uniformi e armamento

Al personale del Corpo l'amministrazione regionale fornisce le uniformi e gli equipaggiamenti nonché l'armamento, individuale e di reparto, necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Con appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro, sono definiti:

- a) le caratteristiche degli equipaggiamenti, delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, di specializzazione, le decorazioni, nonché i casi, i criteri e le modalità relative alla dotazione e all'uso dei medesimi;
- b) i criteri e le modalità relativi alla dotazione dell'armamento a dotazione ordinaria e speciale individuale e di reparto, e per lo svolgimento di periodici corsi di addestramento all'uso dell'armamento in dotazione, secondo quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia.
- c) Una commissione composta da personale forestale di comprovata esperienza nell'utilizzo sul territorio delle uniformi, dei mezzi e delle attrezzature.

Art. 10

Organici e mobilità verso altre amministrazioni

1. Il Corpo con cadenza biennale verifica la situazione dei propri organici ed al fine di non ridurre la presenza sul territorio e prevedere un graduale turn-over, segnala al Presidente della Regione la reale distribuzione delle diverse qualifiche ed il relativo fabbisogno di personale.
2. L'Amministrazione regionale, promuove, ove possibile, la possibilità di accordi con i corpi forestali di regioni e province autonome e con il Corpo forestale dello Stato (o della forza di polizia che ne assorba le competenze ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015) che consentano mobilità e interscambi.

Art. 11

Norme finali

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, in contrasto o superate con la presente legge.

Fino all'adozione delle disposizioni previste dalla presente legge sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi adottati in applicazione della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.

Art. 12

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge sono stanziati euro 3.000.000 aggiuntivi nel bilancio della Regione rispetto agli stanziamenti già previsti nell'UPB S04.08.011 "spese per il funzionamento del CFVA".

L'adeguamento dei fregi e delle scritte negli automezzi di servizio, nella carta intestata, nelle uniformi, avverrà con criteri di massima economicità e verrà applicata immediatamente a tutti i nuovi acquisti. Per il restante materiale o automezzi già in uso al Corpo, si interverrà immediatamente solo ove possibile con piccoli e poco onerosi interventi, mentre per gli interventi più onerosi o per i mezzi in via di dismissione questi verranno utilizzati con i vecchi fregi fino alla loro dismissione.